

Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano <sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 maggio 1991, n. 22.

[...]

Art. 14. Modalità organizzative.

1. I servizi sociali sono organizzati:

- a) in forme aperte con carattere domiciliare anche a sostegno della famiglia, di centri diurni, di laboratori preferibilmente integrati, adeguatamente distribuiti sul territorio;
- b) in forme sostitutive della famiglia;
- c) in forma residenziale di contenuta capienza e preferibilmente di tipo parafamiliare, con più tipologie assistenziali, con il coinvolgimento degli assistiti;
- d) in strutture di lunga degenza o protratta assistenza per casi gravi, fatte salve le competenze del servizio sanitario provinciale.

2. I servizi sociali sono comunque aperti a nuove tipologie assistenziali, anche sperimentali, finalizzate a rispondere a nuovi bisogni emergenti o ad affrontare in maniera nuova bisogni già noti.

3. I servizi sociali sono organizzati ed erogati perseguendo l'integrazione con i servizi sanitari.

4. L'assetto organizzativo e le modalità di attuazione dei servizi sono disciplinati con regolamento di servizio approvato dall'ente gestore nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.

5. La direzione della struttura organizzativa dei servizi sociali presso gli enti gestori garantisce la gestione unitaria e coordinata dei servizi sociali secondo criteri di efficacia, efficienza e tempestività. Il direttore determina nell'ambito dei programmi e delle priorità prefissati dall'ente gestore gli obiettivi per l'attività dei servizi, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione <sup>(34)</sup>.

6. I servizi di gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni. <sup>(35)</sup>

[...]

---

(34) Articolo sostituito dall'*art. 10 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16*.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10*. Si vedano, anche, la *Delib.G.P. 29 giugno 2009, n. 1753* e la *Delib.G.P. 16 novembre 2009, n. 2780*.